

Sentenza 29/2/2012 n. 7878  
Udienza Pubblica del 10/01/2012

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio - Presidente  
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere  
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere  
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere  
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B. M. nata a (omissis);

avverso la sentenza del (omissis) del tribunale di R.;

Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;  
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Spinaci Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso;  
udito, per l'imputato, l'avvocato D. P. F.;

la Corte osserva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. B. M. era imputata, nella qualità di responsabile della ditta M. C. srl: a) del reato p.e p. dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articoli 24 e 77, sub a), in quanto lungo tutto il perimetro interno del 2 e del 3 impalcato la parapettatura era risultata incompleta o totalmente mancante con una distanza dalla muratura superiore a 20 cm., offrendo la possibilità di caduta del lavoratore verso il vuoto; b) del reato p. e p. dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, artt.69 e 77, sub c), in quanto la scala di collegamento tra i piani dell'edificio era priva di parapetti.

Con decreto di citazione a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, la B. veniva tratta a giudizio per rispondere dei reati meglio descritti in rubrica.

Il tribunale di R. con sentenza del (omissis) dichiarava l'imputata colpevole e la condannava alla pena di euro 1500 di ammenda.

Riteneva il tribunale che sussistessero i presupposti per dichiarare l'imputata colpevole dei reati a lei ascritti. Ed invero, dall'escussione del teste, ufficiale di p.g. in servizio presso il dipartimento di prevenzione della competente ASL, e dal verbale di ispezione già acquisito al fascicolo del dibattimento ex articolo 431 c.p.p., emergeva che in data (omissis), in occasione di un accesso effettuato presso il cantiere della ditta M. C. sito in via (omissis), risultava che era in atto la realizzazione di un edificio a tre piani con allestimento di un ponteggio lungo tutte le parti perimetrali. Furono verificate entrambe le violazioni in contestazione, con evidente pericolo di caduta dall'alto dei lavoratori (la parapettatura era incompleta o a tratti mancante con una distanza dal muro superiore ai 20 cm, in aperta violazione della normativa antinfortunistica; la scala di collegamento tra i piani dell'edificio era invece del tutto priva dei necessari parapetti). Furono date le prescrizioni, risultate poi puntualmente adempiute, mentre il pagamento della sanzione in misura ridotta avvenne in data (omissis), ossia ben oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del verbale di ammissione al pagamento in misura ridotta avvenuto il (omissis) a mani della B..

2. Avverso questa pronuncia l'imputata propone ricorso per cassazione con un motivo.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso, articolato in un solo motivo, la ricorrente lamenta che il tribunale non ha fatto corretta applicazione del Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articoli 21-24, non ritenendo estinti il reato nonostante essa ricorrente avesse tempestivamente e correttamente adempiuto alla prescrizione impartita le dall'organo di vigilanza in ordine all'adeguamento dei parapetti delle impalcature e delle scale.

2. Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata da atto dell'intervenuto pagamento della somma a titolo di oblazione dopo l'adempimento delle prescrizioni fatte dall'organo di vigilanza. Nondimeno ha ritenuto che tale pagamento non valesse a estinguere il reato perché fatto dopo il termine di 30 giorni.

Tale valutazione è corretta: il pagamento a titolo di oblazione ha effetto estintivo del reato solo se effettuato nel prescritto termine di 30 giorni dalla notifica delle prescrizioni dell'organo di vigilanza. Spirato il termine per l'oblazione agevolata, non era comunque preclusa alla ricorrente l'oblazione prevista dall'articolo 162 bis c.p., per le contravvenzioni punite con pene alternative, oblazione alla quale la ricorrente non ha chiesto di essere ammessa.

In proposito questa corte (Cass., Sez. 3, 11 febbraio 2010 - 24 marzo 2010, n. 11265) ha già affermato che la speciale causa estintiva dei reati contravvenzionali in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, contemplata dal Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, articolo 24, non opera nel caso in cui il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avvenga oltre il previsto termine di giorni trenta, in quanto quest'ultimo ha natura perentoria e non ordinatoria.

Per l'applicabilità dell'oblazione prevista dall'articolo 162 bis codice penale v. Cass., Sez. 3, 24 ottobre 2007 - 29 novembre 2007, n. 44369 ) che ha precisato che in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, la facoltà concessa in generale dall'articolo 162 bis cod. pen. di richiedere l'oblazione speciale non è alternativa a quella introdotta dalla speciale

disciplina di cui al Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, articolo 24, comma 3, in quanto può essere esercitata non soltanto quando non ricorrono le condizioni per l'esperimento della procedura amministrativa prevista dal predetto decreto, ma anche quando il contravventore ha ritenuto di non avvalersene.

3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.